

REGIONE VENETO

REJON VENETO



PROVINCIA DI BELLUNO

PROVINZIA DE BELUN

COMUNE DI CORTINA D'AMPEZZO

COMUN DE ANPEZO

**REGOLAMENTO
DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO**

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 68 del 27.11.2015 e modificato con delibere del Consiglio Comunale n. 15 del 24.02.2016, n. 19 del 29.03.2018, n. 69 del 05.11.2020, n. 9 del 31.3.2021 e n. 66 del 29.11.2024

INDICE

Articolo 1 – Oggetto	Pag. 3
Articolo 2 – Istituzione e presupposto dell'imposta	Pag. 3
Articolo 3 – Soggetti passivi e responsabili degli obblighi tributari	Pag. 4
Articolo 4 – Esenzioni	Pag. 4
Articolo 5 – Misura dell'imposta	Pag. 4
Articolo 6 – Il gestore della struttura ricettiva	Pag. 5
Articolo 7 – Obblighi di comunicazione	Pag. 5
Articolo 8 – Versamenti	Pag. 6
Articolo 9 – Attività di accertamento dell'imposta	Pag. 6
Articolo 10 – Sanzioni	Pag. 6
Articolo 11 – Riscossione coattiva	Pag. 7
Articolo 12 – Rimborsi	Pag. 7
Articolo 13 – Contenzioso	Pag. 7
Articolo 14 – Funzionario responsabile dell'imposta	Pag. 7
Articolo 15 – Disposizioni transitorie e finali	Pag. 7

Articolo 1 – Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta di soggiorno nel Comune di Cortina d'Ampezzo ai sensi dall'art. 4 del D.Lgs. del 14 marzo 2011 n. 23 e successive modifiche e dell'art. 52 del decreto legislativo n.446 del 15.12.1997.
2. Il gettito dell'imposta è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

Articolo 2 – Istituzione e presupposto dell'imposta

1. Dal 1 gennaio 2016 è istituita nel Comune di Cortina d'Ampezzo l'Imposta di Soggiorno.
2. Presupposto dell'imposta è il pernottamento nelle strutture ricettive, ubicate nel territorio del Comune di Cortina d'Ampezzo.
3. Per strutture ricettive si intendono quelle definite dalla normativa vigente – regionale, statale, ecc. - in materia di turismo e attività agrituristiche, qui di seguito elencate a titolo esemplificativo e non limitativo:

STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE

- ALBERGHI a 4 stelle e superiori
- ALBERGHI a 3 stelle
- ALBERGHI a 2 stelle
- ALBERGHI a 1 stella
- ALBERGO diffuso
- R.T.A. - Residenza Turistico-Alberghiera

STRUTTURE RICETTIVE EXTRA ALBERGHIERE

- Attività ricettive in esercizi di ristorazione
- Residence
- Unità abitative ammobiliate ad uso turistico
- Attività ricettive a conduzione familiare – Bed and breakfast
- Esercizi di Affittacamere
- Case religiose di ospitalità
- Foresterie per turisti
- Case per ferie
- Rifugi escursionistici
- Rifugi alpini
- Altre strutture ricettive extra alberghiere (ad esempio: attività ricettive in residence rurali, ostelli per la gioventù, Centri soggiorno studi, residenze d'epoca extra alberghiere, ecc.)

STRUTTURE RICETTIVE ALL'APERTO

- Campeggi

ATTIVITA' AGRITURISTICHE

- Attività agrituristiche

Articolo 3 - Soggetto passivi e responsabili del pagamento

1. L'imposta è dovuta dai soggetti, non residenti nel Comune di Cortina d'Ampezzo, che pernottano nelle strutture ricettive di cui all'articolo 2.
2. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno. Ai sensi del comma 1-ter dell'articolo 4 del D. Lgs. 23/2011, come modificato dall'articolo 180 del D. L. 34 del 19/05/2020, convertito in Legge 77/2020, il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento comunale.

Articolo 4 – Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
 - gli iscritti all'anagrafe dei residenti del Comune di Cortina d'Ampezzo;
 - i minori entro il dodicesimo anno di età;
 - gli appartenenti alle forze dell'ordine, della protezione civile, nonché al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che pernottano per esigenze di servizio (autocertificazione);
 - in caso di calamità e grandi eventi individuati dall'Amministrazione:
 - tutti i volontari della protezione civile provinciale, regionale e nazionale (autocertificazione);
 - gli appartenenti alle associazioni di volontariato (autocertificazione);
 - i lavoratori presso le strutture ricettive, gli esercizi commerciali e le attività artigianali ubicati nel Comune di Cortina d'Ampezzo (autocertificazione);
 - coloro che pernottano per visite mediche/ricoveri ospedalieri effettuati nel territorio comunale. In questo caso l'esenzione si applica al paziente e ad un accompagnatore limitatamente al periodo del ricovero e al pernottamento precedente e successivo al giorno della visita medica (autocertificazione);
 - le persone con disabilità certificata dalle autorità sanitarie competenti in materia, le cui predette condizioni risultino certificate ai sensi della vigente normativa regionale e/o nazionale del Paese di provenienza, ed un loro accompagnatore.
2. In caso di eventi con valenza regionale, nazionale ed internazionale, l'Amministrazione Comunale, con apposita delibera di Giunta Comunale, potrà individuare nuove categorie di esenzione dall'Imposta di Soggiorno.

Articolo 5 - Misura dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è articolata in maniera differenziata tra le strutture ricettive indicate nell'art. 2 in modo da tener conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime.
2. Le misure dell'imposta sono stabilite dall'organo comunale competente in base alle vigenti disposizioni normative.
3. Nelle strutture di cui all'art. 2 l'imposta è dovuta:
 - fino ad un massimo di 5 pernottamenti per tutto il periodo del contratto di locazione nel caso di unità abitative ammobiliate ad uso turistico e per tutto il periodo dell'abbonamento stagionale per i campeggi;

- fino ad un massimo di 5 pernottamenti consecutivi in tutte le altre strutture ricettive.
4. Ai fini dell'applicazione dell'imposta resta valida la soglia massima dei 5 pernottamenti consecutivi anche quando il pernottamento sia effettuato presso due o più strutture ricettive. In tal caso è onere dell'ospite consegnare al gestore della nuova struttura ricettiva la ricevuta attestante l'eventuale già avvenuta corresponsione dell'imposta di soggiorno per pernottamenti precedenti, purché risultino consecutivi a quelli effettuati presso la nuova struttura ricettiva.

Articolo 6 – Il gestore della struttura ricettiva

1. Il gestore della struttura ricettiva svolge i seguenti adempimenti strumentali all'esazione dell'imposta di soggiorno:
 - a) informare i propri ospiti sull'applicazione ed entità dell'imposta di soggiorno;
 - b) effettuare la comunicazione di cui al successivo articolo 7;
 - c) riscuotere l'imposta, inderogabilmente entro il momento della partenza, rilasciando agli ospiti della struttura ricettiva la quietanza del suo avvenuto versamento. Nel caso di unità abitative ammobiliate ad uso turistico con contratto di locazione e di campeggi con abbonamento stagionale, il gestore deve riscuotere l'imposta nel trimestre in cui inizia il contratto di locazione/abbonamento stagionale;
 - d) versare al Comune le somme riscosse, con le modalità di cui al successivo articolo 8.
2. L'Amministrazione Comunale può predisporre apposita modulistica da utilizzare per le comunicazioni di cui al presente articolo.

Articolo 7 - Obblighi di comunicazione

1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Cortina d'Ampezzo sono tenuti ad informare i propri ospiti esponendo in appositi spazi un cartellino plurilingue redatto dall'Amministrazione Comunale relativo all'applicazione e all'entità dell'imposta di soggiorno.
2. Il gestore della struttura ricettiva comunica trimestralmente al Comune di Cortina d'Ampezzo il numero di pernottamenti. La comunicazione deve essere presentata entro il giorno quindici del mese successivo al trimestre solare di riferimento.
3. La comunicazione deve essere compilata e presentata anche nell'ipotesi in cui non vi siano stati pernottamenti.
4. In caso di gestione di più strutture ricettive da parte dello stesso gestore, quest'ultimo dovrà provvedere ad eseguire comunicazioni e versamenti distinti per ogni struttura.
5. La comunicazione di cui ai commi 2, 3 e 4 è trasmessa in via telematica utilizzando il software presente sul sito internet del Comune.
6. L'Amministrazione Comunale può predisporre apposita modulistica da utilizzare per le comunicazioni di cui agli art. 4, 6 e 7 del presente regolamento.
7. A decorrere dall'anno d'imposta 2020, il gestore della struttura ricettiva è obbligato alla presentazione di apposita dichiarazione, da presentare cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Articolo 8 - Versamenti

1. I soggetti che pernottano presso la struttura ricettiva, al termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della stessa.
2. Il gestore della struttura ricettiva provvede:
 - a) alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza;
 - b) al versamento al Comune di Cortina d'Ampezzo delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno.
3. Il versamento di cui al precedente comma 2, lettera b) va effettuato dal gestore della struttura ricettiva entro il giorno quindici del mese successivo al trimestre solare di riferimento nei modi previsti per legge o attraverso altre forme di pagamento attivate dall'amministrazione comunale.

Articolo 9 – Attività di accertamento dell'imposta

1. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazione delle dichiarazioni di cui al precedente art. 7.
2. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, l'Amministrazione comunale può inoltre:
 - a) invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
 - b) inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati;

Articolo 10 - Sanzioni

1. Per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione e per qualsiasi altra violazione al presente regolamento da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 a 500,00 euro prevista dall'art. 7bis del D.Lgs. 267/2000 per violazione degli obblighi discendenti dalle disposizioni di cui agli articoli 6 e 7 del presente regolamento. Il gestore della struttura ricettiva deve comunque rilasciare la comunicazione.
2. Per le violazioni dell'obbligo di informazione all'ospite di cui all'art. 6 e dell'obbligo di esibizione o trasmissione di atti e documenti di cui all'art. 9, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 a 500,00 euro prevista dall'art. 7bis del D. Lgs. 267/2000.
3. Il procedimento di irrogazione della sanzione di cui ai precedenti commi 1 e 2 è disciplinato dalle disposizioni della Legge 689/1981 "Modifiche al sistema penale".
4. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno rispetto alla scadenza indicata nel comma 3 dell'articolo 8, si applica la sanzione amministrativa pari al 30% dell'importo non versato, di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 471/1997.
5. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione prevista dal c. 7 dell'articolo 7 del regolamento comunale, nonché dall'art. 4, comma 1-ter del D. Lgs. n. 23/2011, si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto.

Articolo 11 - Riscossione coattiva

1. Le somme accertate dall'amministrazione a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

Articolo 12 - Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata mediante apposito modulo predisposto dal Comune di Cortina d'Ampezzo da presentare almeno quindici giorni prima della scadenza del termine per il versamento. Gli estremi della compensazione devono essere riportati nella dichiarazione.

Articolo 13 - Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modifiche.

Articolo 14 – Funzionario responsabile dell'imposta

1. Il Funzionario responsabile dell'imposta di soggiorno è nominato con delibera di Giunta Comunale.
2. Il Funzionario responsabile provvede all'organizzazione delle attività connesse alla gestione del tributo e predispone e adotta i conseguenti atti.

Articolo 15 - Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2016.
2. Per particolari esigenze tecniche la Giunta Comunale ha facoltà di posticipare i termini previsti dagli articoli 7 e 8 del presente Regolamento.
3. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano le disposizioni normative vigenti in materia di tributi locali.